xii legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 5 dicembre 1995

294.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG
Atti di controllo e di indirizzo	6986	Missioni valevoli nella seduta del 5 dicembre 1995	6983
Atti di un procedimento penale (Annunzio della trasmissione ai fini di una delibera-		Nomina ministeriale (Comunicazione)	6986
zione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costi- tuzione)	6985	Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	6984
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	6983	Procedimento penale nei confronti di un de- putato in relazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Annunzio della trasmissione di copia di una ordinanza)	6985
(Articolo unico)	6975	Proposte di legge:	
(Modificazioni apportate dalla Commis-		(Adesione di deputati)	6983
sione)	6975	(Annunzio)	6983
(Articoli del relativo decreto-legge)	6975	Richiesta ministeriale di parere parlamen-	
(Emendamenti)	6977	tare	6986

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1995, N. 449, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LA DISCIPLINA DELLA SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU), NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ DEGLI OPERAI AGRICOLI DIPENDENTI (3348)

		<u>.</u>

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

- 1. Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, e 28 agosto 1995, n. 363.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1º luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU. »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato »; è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. I ricorsi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono decisi in unico grado dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti di cui all'articolo 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura).

- 1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1º luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e le gestioni di pertinenza.
- 2. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre

rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

- 3. La Commissione di cui al comma 2 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.
- 4. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola.

Articolo 2.

(Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL).

1. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempi-

menti connessi alle funzioni di cui all'articolo 1. sarà trasferito all'INPS e all'I-NAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

- 2. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza dei capitali di copertura i maggiori oneri per l'erogazione delle prestazioni previdenziali faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due istituti.
- 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 3.

(Criteri di determinazione del diritto a pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti).

- 1. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463. convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.
- 2. Per le giornate di contribuzione inferiore a 270, riferite ad anni antecedenti il 1º gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 1, non può determinare per ciascun anno il superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.

ARTICOLO 4.

(Modifica al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341).

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: « dall'articolo 5, comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 2, comma 4, ».

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), aggiungere le seguenti: che la effettua secondo le vigenti modalità e procedure e.

1. 7.

Poli Bortone, Petrelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: che ne dispone sino alla fine del comma, con le seguenti: ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, e viene attuata tramite apposita convenzione da stipularsi tra i due Enti.

* 1. 1.

Musumeci, Montanari, Piacentino,

Al comma 1 sostituire le parole: da che ne dispone sino alla fine del comma, con le seguenti: ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettivet competenze, e viene attuata tramite apposita convenzione da stipularsi tra i due enti.

* 1. 6. Ferrara, Masini Mario, Caccavale, Colli, Pilo, Piva, Prestigiacomo, Teso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: , quale organo dell'INPS, con le seguenti: , presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,.

* 1. 2.

Musumeci, Montanari, Piacentino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: , quale organo dell'INPS, con le seguenti: , presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,.

* 1. 8. Ferrara, Masini Mario, Caccavale, Colli, Pilo, Piva, Prestigiacomo, Teso.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative.

1. 3.

Petrelli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: o da un loro delegato aggiungere le seguenti: i quali partecipano ai lavori della Commissione con voto consultivo.

1. 9.

Poli Bortone, Colosimo, Petrelli.

Al comma 4, sostituire le parole: formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei con le seguenti: determina annualmente i.

1. 12.

Poli Bortone, Petrelli, Capitaneo.

Al comma 4, sostituire le parole da: esercita attività sino alla fine del comma con le seguenti: esercita attività consultiva nei confronti dei consigli di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL.

*1. 10. Ferrara, Masini Mario, Caccavale, Colli, Pilo, Piva, Prestigiacomo, Teso.

Al comma 4, sostituire le parole da: esercita attività fino alla fine con le seguenti: esercita attività consultiva nei confronti dei consigli di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL.

* 1. 4.

Musumeci, Montanari, Piacentino.

Al comma 4, sostituire le parole: esercita attività consultiva con le seguenti: esercita attività di indirizzo e consultiva.

1. 11.

Poli Bortone, Capitaneo, Petrelli.

Sopprimere il comma 4-bis.

* 1. 13.

Poli Bortone, Petrelli.

Sopprimere il comma 4-bis.

* 1. 5.

de Ghislanzoni Cardoli.

Sopprimere il comma 4-bis.

* 1. 14.

Governo.

ART. 2.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: apposite strutture centrali aggiungere le seguenti: di livello di direzione generale.

2. 1.

de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: da definirsi nell'ordinamento dei servizi aggiungere le seguenti: funzionali alla continuità dell'azione amministrativa.

2. 3.

Poli Bortone, Colosimo, Petrelli.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: da definirsi nell'ordinamento dei servizi aggiungere le seguenti: per l'espletamento delle funzioni già spettanti allo SCAU utilizzando a tal fine il personale proveniente dal soppresso Servizio.

2. 2.

Petrelli.

xii legislatura - allegato A ai resoconti - seduta del 5 dicembre 1995

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: 5.460 con la seguente: 3.535.

Conseguentemente, al medesimo comma l, secondo periodo, sostituire la cifra: 156 con la seguente: 101.

3. 1.

Petrelli.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3. 4.

Petrelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attesa di una revisione organica del sistema dei contributi agricoli unificati che adegui gli oneri contributivi dovuti dai datori di lavoro agricolo alla media contributiva degli Stati appartenenti all'Unione europea e dell'area mediterranea, sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

3. 2.

Petrelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I braccianti agricoli proprietari di piccoli appezzamenti non sufficienti per l'iscrizione alla Federazione nazionale dei coltivatori diretti possono, previo pagamento dei contributi unificati, godere delle prestazioni previdenziali per le giornate effettivamente svolte nelle terre di loro proprietà.

3. 3.

Petrelli.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

- 1. Il termine di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è differito al 30 giugno 1996.
- 2. Il pagamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è effettuato in 20 rate semestrali a decorrere dal 30 giugno 1996.
- 3. All'articolo 18, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sopprimere le parole: « ed una somma pari ad un quinto del debito residuo alla data del 31 marzo 1995 ».
- 4. L'importo totale delle somme di cui al precedente comma 2 è ricalcolato dall'INPS applicando il comma 18, articolo 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. 1.

Petrelli.

		•

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 dicembre 1995.

Amici, Arata, Arlacchi, Bampo, Bellei Trenti, Vincenzo Bianchi, Bonsanti, Brugger, Buttiglione, Caccavale, de Ghislanzoni Cardoli, Del Prete, Finocchiaro Fidelbo, Grasso, Galileo Guidi, Latronico, Lopedote Gadaleta, Magrone, Oliverio, Tiziana Parenti, Perinei, Rodeghiero, Rossetto, Saraceni, Scozzari, Simeone, Spagnoletti-Zeuli, Vendola, Violante, Widmann.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Amici, Arata, Bampo, Bellei Trenti, Vincenzo Bianchi, Bonsanti, Brugger, Buttiglione, Caccavale, de Ghislanzoni Cardoli, Del Prete, Finocchiaro Fidelbo, Grasso, Galileo Guidi, Latronico, Lembo, Lopedote Gadaleta, Magrone, Oliverio, Tiziana Parenti, Perinei, Rodeghiero, Rossetto, Saraceni, Scozzari, Simeone, Spagnoletti-Zeuli, Vendola, Violante, Widmann.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 4 dicembre 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

PAOLONI ed altri: « Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, recante istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici » (3516).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati ad una proposta di legge.

La proposta di legge RODEGHIERO: «Istituzione delle cattedre di metodologia e didattica dell'insegnamento presso le facoltà di magistero » (3293) (annunziata nella seduta del 25 ottobre 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati BALOCCHI, BALLAMAN, MAZZETTO e ORESTE ROSSI.

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle Gazzette Ufficiali delle Comunità europee, dal 1° al 15 novembre 1995 (da L 262 a L 272 e da C 290 a C 304), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Direttiva 95/55/CE – Direttiva 95/55/CE della Commissione, del 31 ottobre 1995, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Direttiva 95/52/CE – Direttiva 95/52/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, recante modifica della direttiva 90/675/CEE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità;

Direttiva 95/53/CE – Direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale:

xii legislatura - allegato A ai resoconti - seduta del 5 dicembre 1995

Direttiva 95/54/CE — Direttiva 95/54/CE della Commissione, del 31 ottobre 1995, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri, relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Proposta di regolamento COM/95/200 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna;

Posizione comune (CE)23/95 – Posizione comune (CE) n. 23/95, del 28 settembre 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off;

Posizione comune (CE)24/95 – Posizione comune (CE) n. 24/95, del 6 ottobre 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

Proposta di regolamento COM(95)28 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle navi roll on-roll off da passeggeri;

Proposta modificata di regolamento COM(95)286 – Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle navi roll onroll off da passeggeri;

Proposta di regolamento COM(95)70 - Proposta di regolamento del Consiglio

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Oresund:

Proposta modificata di regolamento COM(95)211 – Proposta modificata di regolamento del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Oresund;

Proposta di regolamento COM(95)410 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale.

Tali atti sono deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, e per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla XIII Commissione (direttiva 95/55/CE, direttiva 95/53/CE);

alla XII Commissione (direttiva 95/52/CE);

alla IX Commissione (direttiva 95/54/CE, proposta di regolamento COM 95/200, posizione comune CE/23/95, posizione comune CE/24/95, proposta di regolamento COM 95/28, proposta modificata di regolamento COM 95/286, proposta di regolamento COM 95/70, proposta modificata di regolamento COM 95/211, proposta di regolamento COM 95/211, proposta di regolamento COM 95/410).

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni:

« sul Libro verde della Commissione relativo alle misure pratiche per l'introduzione della moneta unica » (doc. XII, n. 130):

« sull'adeguamento del sistema di controllo delle risorse proprie in seguito all'attuazione del mercato unico » (doc. XII, n. 131);

« sull'attuazione del mercato unico per i servizi postali » (doc. XII, n. 132);

« sulla dichiarazione della Commissione riguardante gli esperimenti nucleari » (doc. XII, n. 133);

« sulla risposta della Commissione alla richiesta di informazioni del Parlamento sulle attività dei comitati esecutivi per il 1994 (a seguito della decisione adottata nelle risoluzioni di bilancio del Parlamento del 27 ottobre 1994 e del 15 dicembre 1994, di iscrivere fondi in riserva) » (doc XII, n. 134);

« sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo » (doc. XII, n 135);

« sulla politica dei visti nei confronti dei cittadini dei Paesi dell'Europa centrale e orientale » (doc. XII, n. 136);

« sull'ex Iugoslavia » (doc. XII, n. 137);

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (procedura di consultazione) » (doc. XII, n. 138).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla V Commissione (doc. XII, n. 130);

alla VI Commissione (doc. XII, n. 131);

alla IX Commissione (doc. XII, n. 132);

alla III Commissione (doc. XII, nn.133, 134, 137 e 138);

alla I Commissione (doc. XII, nn. 135 e 136);

nonché, per il parere, alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Annunzio della trasmissione di copia di una ordinanza emessa nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di un deputato in relazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 23 novembre 1995, pervenuta alla Camera in data 30 novembre 1995, il tribunale di Brescia ha rigettato – ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374 – l'istanza di sospensione – formulata, ai sensi della medesima norma, in relazione all'articolo 68, primo comma, della Costituzione – del procedimento penale pendente presso tale tribunale nei confronti del deputato Vittorio SGARBI.

Tale atto è stato trasmesso alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 22 novembre 1995, pervenuta alla Camera il 1º dicembre 1995, il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466 – affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni – gli atti di un procedimento

xii legislatura - allegato A ai resoconti - seduta del 5 dicembre 1995

penale iniziato nei confronti del deputato Francesco STORACE per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 595 dello stesso codice e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della citata ordinanza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 30).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti e della navigazione ha inviato, a' termini dell'articolo I della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Giuliano GALLANTI a presidente dell'Autorità portuale di Genova.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione dell'inserimento di un rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S.p.A.